

DAL 1° GIUGNO 2016- 30 MAGGIO 2016 ORE 06:00

## Cartelle esattoriali: al via le notifiche a mezzo PEC

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Rossella Rotunno - Avvocato, Loconte & Partners*

Notifiche via PEC a pieno regime: dal 1° giugno 2016, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avverrà unicamente mediante posta elettronica certificata - PEC. L'invio telematico resterà, invece, opzionale per i contribuenti persone fisiche. La recente giurisprudenza di merito, tuttavia, ha seriamente messo in dubbio la validità del canale telematico, concludendo per la sua nullità. In assenza di chiarimenti ufficiali, tale orientamento - se suffragato da altre pronunce - rischia di neutralizzare il nuovo obbligo, rendendo necessario un nuovo intervento normativo.

A decorrere dal 1° giugno 2016, l'Agente per la riscossione dovrà **notificare le cartelle esattoriali** mediante invio di **posta elettronica certificata** all'indirizzo risultante dall'indice nazionale INI-PEC. Viene così data attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2015, attuativo della **delega fiscale**, che ne aveva previsto il differimento a tale data al fine di assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici di adeguamento.

Il decreto, recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione", ha modificato l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo, espressamente, all'art. 14, l'obbligo di procedere alla **notifica a mezzo PEC** qualora destinatari degli atti di riscossione siano professionisti ed imprese individuali o costituite in forma societaria.

Con apposito comunicato, indirizzato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il quale ne ha a sua volta dato notizia con l'informativa n. 64/2016, Equitalia - richiamando la nota del Ministero dello Sviluppo economico del 29 aprile 2016 - ha, in primo luogo, rimarcato l'**obbligo per i professionisti di attivare un indirizzo PEC** e di comunicarlo all'Ordine professionale di appartenenza, il quale sarà, a sua volta, tenuto ad inviare ed aggiornare puntualmente l'elenco degli indirizzi all'indice nazionale INI-PEC, di cui il Concessionario si riserva la consultazione nonché l'estrazione, anche in forma massiva.

**Leggi anche [Imprese individuali e professionisti: dal 1° giugno notifiche a mezzo PEC](#)**

### Indirizzo non valido o inattivo

Nel documento in rassegna viene altresì precisato che, in caso di **indirizzo PEC non valido o inattivo**, l'atto verrà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile on line in un'apposita sezione del sito internet della medesima.

### Casella mail satura

Analogamente si procederà qualora la **casella mail** dovesse risultare **satura** malgrado il secondo tentativo, effettuato a distanza di 15 giorni dal primo. In ogni caso, il contribuente riceverà comunicazione dell'avvenuto deposito telematico a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

### Utilizzo facoltativo per le persone fisiche

Per i contribuenti persone fisiche, non ricompresi nelle suddette categorie giuridiche, l'utilizzo dello strumento telematico rimarrà, invece, facoltativo. In tali ipotesi, la notifica via PEC sarà, pertanto, consentita solo in seguito ad esplicita richiesta in tal senso da parte del privato cittadino e a condizione che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente all'Agente della riscossione.

## I dubbi della giurisprudenza

Al pari del legislatore delegato, anche Equitalia sembra mostrare entusiasmo nei confronti della procedura telematica. Con la missiva in commento nonché con la precedente circolare n. 98 del 30 novembre 2015, l'Agente per la riscossione ha, infatti, individuato nella notifica a mezzo PEC lo **strumento idoneo a garantire** al contribuente la **tempestiva conoscibilità degli atti**. Quest'ultimo non sarà, dunque, più costretto, in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio, a provvedere al loro ritiro presso gli uffici postali e/o comunali.

A pensarla diversamente è la recente **giurisprudenza di merito**.

Con due pronunce "shock", emesse rispettivamente lo scorso 26 febbraio e 12 maggio 2016, le Commissioni tributarie provinciali di Lecce (n. 611) e Napoli (n. 1817) hanno seriamente messo in dubbio la **validità del canale telematico**, concludendo per la sua nullità, a discapito di quanto sostenuto dalla legge e dal codice dell'amministrazione digitale.

**Leggi anche** [La disponibilità di un documento nella casella PEC non perfeziona la notifica](#)

A parere dei giudici salentini e di quelli partenopei, la notifica a mezzo PEC non offrirebbe, infatti, le stesse garanzie di una raccomandata tradizionale dal momento che ad essere trasmesso al contribuente non sarebbe l'**originale della cartella** di pagamento, ma solo una sua **copia informatica**, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale.

Tale copia sarebbe, pertanto, **sprovvista di valore giuridico** in quanto inadeguata a garantire la sua identità, in tutto o in parte, all'originale che, in tal caso, rimarrebbe nella disponibilità esclusiva di Equitalia. La posta certificata non fornirebbe, inoltre, piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario; ciò in quanto, diversamente dal sistema tradizionale di notifica cartaceo, ove tale circostanza è assicurata dalla presenza di un pubblico ufficiale capace di dare fede privilegiata alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate AR), la PEC attesterebbe la sola disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente, senza alcuna prova certa dell'avvenuta lettura.

La questione non è di poco conto, considerata l'imminente entrata in vigore della procedura in esame. In assenza di chiarimenti da parte del Governo, tale orientamento, se suffragato da altre pronunce, rischia, infatti, di neutralizzare l'obbligo sancito nel nuovo art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, rendendo necessario un nuovo intervento normativo.